



USL3

Azienda USL3 di Pistoia

Via Sandro Pertini, 708 - 51100 Pistoia

CF/P.IVA 01241740479

Dipartimento della Prevenzione

Zona Pistoiese

U.F. Igiene e Sanità Pubblica

Viale G. Matteotti, 19 - 51100 Pistoia

Tel. 0573/352754 - Fax 0573/352783

n° prot. 3751

Pistoia, lì 10/08/2006

OGGETTO: Autorizzazione Unica Suap/Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lvo 152/2006

rilasciata al CIS S.P.A. sito in Montale Via W. Tobagi n. 16.

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Alla Responsabile U.F. ISP

Al Responsabile U.F. PISLL

E.p.c. Al GOAP

SEDE

In merito alla autorizzazione di cui all'oggetto, N. Prot. SUAP 39328/10/1 del 13/7/2006, pervenuta allo scrivente per ragioni d'ufficio, ai fini di autotutela nel campo della Pubblica Amministrazione e di eventuali ulteriori atti, si esprimono le seguenti considerazioni.

Premesso che la procedura di V.I.A. relativa all'ampliamento di potenzialità dell'impianto CIS S.p.A. di Montale, di cui l'autorizzazione in oggetto, esperita dalla Provincia di Pistoia, è stata, a parere dello scrivente, illegittima;

- dal punto di vista sostanziale, essendo mancato, nello studio di impatto ambientale la trattazione delle componenti relative alla salute umana (punti 2.11.1,3.11.1, 4.1, 4.3, 4.4. della Deliberazione reg. 20/9/99 N. 1069), ed essendo stata eseguito, nella valutazione comparata, in sede di istruttoria e di redazione, da parte degli organi tecnici dell'Amministrazione Provinciale, al fine di decidere sulla compatibilità ambientale, il confronto tra la situazione in essere e quella prevista, e non tra la situazione tra lo stato autorizzato e quello previsto, così come viene usualmente esperito nei procedimenti amministrativi;
- dal punto di vista formale, non essendo stata eseguita la Conferenza dei servizi, che prevede la partecipazione dell'Az USL, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 79/98 e dell'art. 14 della L. 241/90, e non essendo stata comunicata, entro i prescritti 30 giorni dall'emanazione, la pronuncia di compatibilità ambientale all'Az. USL, quale Amministrazione pubblica interessata, così come previsto all'art. 18, 5° comma, della L.R. 79/98, impedendosi così l'effettuazione delle conseguenti osservazioni in tempo utile.

Si tiene ricordare che di tali problematiche, come di altre correlate, è stata messa a suo tempo

Handwritten notes on the left margin: 'n° prot. 3751', '10/8/06', and other illegible scribbles.

al corrente l'Amministrazione Provinciale di Pistoia, specificatamente con note a verbale delle Conferenze Provinciali Rifiuti del 17/1/06, del 27/2/06 e del 8/5/06, senza trovare, a tutt'oggi, soddisfacente riscontro.

Comunque, anche considerando "de facto" valide le precedenti fasi autorizzative, si esprimono forti riserve in ordine alla legittimità dell'autorizzazione di cui all'oggetto, anche per quanto riguarda l'atto finale, tenuto anche conto che l'autorizzazione viene resa anche ai sensi dell' 208 del D.Lvo 152/2006, in quanto rilasciata in presenza di esplicito parere sanitario negativo che dovrebbe essere vincolante.

Si ricorda che il parere sanitario è stato espresso, sulla base di quanto richiesto dal GOAP nella seduta del 10/1/2006 e quindi trasmesso al SUAP in data 23/1/2006, in particolare il GOAP rilevava l'inaccettabilità di soluzioni progettuali che prevedessero l'aumento degli inquinanti emessi al camino, con particolare riguardo a quelli tossici, cancerogeni e bioaccumulabili, osservazione che fu fatta sostanzialmente propria dalla Conferenza Provinciale rifiuti del 27/2/06, che richiedeva al proponente CIS spa "idonea documentazione che argomenti e dimostri che la scelta dei sistemi di abbattimento previsti in progetto ... garantiscano anche un non incremento del flusso di massa degli inquinanti con particolare riferimento ai microinquinanti organici ed inorganici ed alle polveri rispetto alla situazione impiantistica già prevista dal 28/12/2005".

Si fa presente, nel merito, che le integrazioni, presentate in data 12/4/2006, non fornivano tale garanzia in quanto il proponente CIS spa, a firma dell'Ing. Andrea Carlo Breschi, così rispondeva: "Per quanto riguarda il non incremento del flusso di massa degli inquinanti all'emissione si può verosimilmente ritenere che possa essere un obiettivo raggiungibile pur non potendolo garantire come richiesto", ed anche "... di contro non è possibile dare la garanzia richiesta semplicemente perché la varietà e la tipologia di rifiuti in ingresso non consente nel tempo di mantenere costantemente l'intero sistema sempre molto al disotto dei limiti di legge ...".

Da cui l'evidente e motivato parere sanitario negativo.

Si rimettono pertanto alle SS.LL. in indirizzo le presenti considerazioni per quanto di loro competenza.

Distinti saluti.

Azienda UVS 3 - Zona di Pistoia
Il Dirigente Medico pubblica
(Dr. M. Biognini) co
Dr. Nicola Agiolo (Biognini)

